Deliberazione FVG/ 14 /2025/CCR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

in composizione Plenaria

composta dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE	**Emanuela Pesel**
CONSIGLIERE	**Daniele Bertuzzi (correlatore)**
CONSIGLIERE	**Antonella Manca**
PRIMO REFERENDARIO	**Tamara Lollis**
REFERENDARIO	**Marco Coiz (relatore)**

Deliberazione del 28 marzo 2025

Richiesta di certificazione sull'ipotesi di "accordo sul premio di risultato da applicarsi al personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per l'anno 2023" sottoscritto in data 17 febbraio 2025 dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con le rappresentanze sindacali territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, CISAL-FIALS.

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

VISTO il r.d. 12.7.1934 n. 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte di conti;

VISTA la l. 14.1.1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1975 n. 902, come modificato dal decreto legislativo 15.5.2003 n. 125, di adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il D.L. del 08.08.2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 07.10.2013, n. 112, e in particolare l'art. 11, primo comma, lett. g), successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO, altresì, il comma 19 del predetto art. 11 del decreto legge 08.08.2013, n. 91,

successivamente modificato dalla legge di conversione 07.11.2013, n. 112, dall' art. 5, comma 1, lett. f), D.L. 31.05.2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e, successivamente, dall' art. 1, comma 3, lett. a) e b), D.L. 28.06.2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 08.08.2019, n. 81, che affida alle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti la certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio;

VISTO il D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31.03.2005, n. 43, e, in particolare, l'art. 3 ter, come da ultimo sostituito dal comma 3, dell'art. 3, D.L. 30.04.2010, n. 64;

VISTA la nota della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste del 03 marzo 2025, protocollata in entrata al prot. Cdc n. 469 in data 03 marzo 2025, con la quale veniva inviata, ai fini della certificazione, l'ipotesi di "*accordo sul premio di risultato da applicarsi al personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per l'anno 2023*", sottoscritto in data 17 febbraio 2025 dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con le rappresentanze sindacali territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, CISAL-FIALS;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 8 del 03 marzo 2025 con la quale è stato affidato al Consigliere Daniele Bertuzzi e al Referendario Marco Coiz l'incarico dell'istruttoria per la suddetta certificazione;

VISTA la richiesta istruttoria della Sezione prot. Cdc. n. 489 del 06 marzo 2025 ed il successivo riscontro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste prot. Cdc n. 523 del 12 marzo 2025, integrato con la nota prot. Cdc n. 544 del 17 marzo 2025 e la nota prot. Cdc n. 546 del 17 marzo 2025;

PRESO ATTO di quanto emerso nel contraddittorio svoltosi in data 20 marzo 2025 i cui esiti sono stati compendiati nel verbale prot. Cdc n. 582 del 21 marzo 2025;

VISTO il rapporto n. 1 del 24 marzo 2025 predisposto dal Nucleo tecnico della Sezione per la certificazione dei Contratti Collettivi;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 10 del 26 marzo 2025 con la quale è stata convocata la Sezione Plenaria ai fini della certificazione dell'ipotesi di accordo in oggetto per il giorno 28 marzo 2025;

UDITI nella camera di Consiglio del 28 marzo 2025 il relatore Referendario Marco Coiz e il correlatore Consigliere Daniele Bertuzzi.

1. Premessa sull'inquadramento delle fondazioni lirico sinfoniche:

Con riferimento alla natura giuridica delle Fondazioni lirico sinfoniche, sotto il profilo

formale, deve rilevarsi che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 367 del 1996, le stesse sono divenute soggetti con personalità giuridica di diritto privato, ma, sotto il profilo sostanziale, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2011, permangono elementi pubblicistici tali da connotarne la relativa qualificazione. Sulla base di tale "*marcata impronta pubblicistica*" delle Fondazioni lirico sinfoniche, il Legislatore ha introdotto nel tempo misure volte al loro risanamento. In particolare, con l'art. 11, del d.l. n. 91 del 2013, convertito con modificazioni in l. n. 112 del 2013, ha previsto, al fine di "[…] *fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività*", che le fondazioni nelle condizioni per l'avvio dell'amministrazione straordinaria (art. 21 del D. Lgs. n. 367/1996) o impossibilitate a onorare debiti certi ed esigibili o, infine, in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi senza avere portato a termine la ricapitalizzazione, siano obbligate a presentare "[…] *un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari*". Inoltre, i contenuti dei piani di risanamento, soggetti ad approvazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, risultano dettagliati nel medesimo art. 11, comma 1, del d.l. n. 91 del 2013, attraverso la previsione dell'apposita nomina di un commissario straordinario del Governo e l'adeguamento degli statuti delle fondazioni mediante una loro loro struttura organizzativa articolata in organi (presidente, consiglio di indirizzo, sovrintendente e collegio dei revisori) aventi durata quinquennale, oltre che sull'articolazione del patrimonio con sua ripartizione in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

Successivamente, l'art. 1, comma 355, della l. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), ha previsto che le fondazioni lirico sinfoniche, che avessero già presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11, del d.l. n. 91 del 2013, sono tenute al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio 2018, mediante integrazione del piano di risanamento 2016-2018.

Infine, l'art. 1, comma 590, della l. n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021), è intervenuto prevedendo la possibilità di adesione alla procedura di risanamento prevista dall'art. 11, del d.l. n. 91 del 2013, anche da parte delle fondazioni liriche sinfoniche che non avessero ancora presentato un piano di risanamento con obbligo di raggiungere il pareggio

economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Il successivo comma 592 ha, poi, previsto la proroga delle funzioni del commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11, comma 3, del d.l. n. 91 del 2013 sino al 31 dicembre 2023.

Avendo riguardo alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste risulta che, con Decreto del 16.09.2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, era stato approvato il Piano aziendale di risanamento presentato dalla stessa Fondazione ai sensi dell'art. 11, del d.l. n. 91 del 2013. A seguito dell'integrazione del piano di risanamento da parte della Fondazione, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della l. n. 208 del 2015, con Decreto n. 274 del 20.06.2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ne è stata disposta la relativa estensione temporale. Sul punto, la Fondazione, sia in sede di trasmissione dell'accordo oggetto di certificazione che in sede di chiarimenti istruttori, ha provveduto ad evidenziare la cessazione della procedura emergenziale con il termine dell'esercizio 2023 dato che "*decorso il termine del 31.12.2023, il Ministro competente non ha rinnovato l'incarico del Commissario preposto e* [pertanto] *il monitoraggio dei piani ha avuto termine*".

L'art. 15 del CCNL per i dipendenti delle fondazioni sinfoniche (attualmente da riferirsi al CCNL del 25/03/2014 e, precedentemente, con identico contenuto al CCNL del 01/06/2000) prevede annualmente la corresponsione al personale di un premio di produzione pari al 3% della base retributiva composta dai minimi tabellari, dalla indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto alle dodici mensilità. Tale premio di produttività può essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base di parametri collegati all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione e dell'incremento delle produttività desumibile da elementi obiettivi.

La Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha evidenziato che il contratto integrativo aziendale sottoscritto nel 1990 e rinnovato nel 2000, vigente sino alla rinegoziazione avvenuta il 01.04.2015 che non dispone analoga misura, prevedeva l'integrazione del 7,5% del premio di produzione annuale di cui all'art. 15 del CCNL. Da rilevare, comunque, che pur nella vigenza del contratto integrativo aziendale del 2000, precedentemente all'entrata in vigore delle previsioni dell'art. 11, c. 1, lett. g), del d. l. n. 91 del 2013, con Delibera del Commissario straordinario n. 5/2012 del 16.03.2012, era stato disposto, con riguardo a tale esercizio, che il premio di produzione fosse rispristinato dalla percentuale pari al 10,50% a quella del 3%, prevista dall'art. 15 del CCNL.

Dal quadro sopra esposto, pertanto, emerge che il personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste ha subito una contrazione della componente incentivante, con sua erogazione nel limite minimo previsto dall'art. 15 del CCNL, dal 2012 per l'intera durata della procedura di risanamento, concorrendo di fatto, con il relativo risparmio di spesa, al riequilibrio dell'Ente.

2. Inquadramento in fatto dell'ipotesi di "*accordo sul premio di risultato da applicarsi al personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per l'anno 2023*" sottoscritto in data 17 febbraio 2025:

In data 03 marzo 2025, con nota prot. Cdc n. 469 del 2025, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, di seguito anche solo Fondazione, ha inviato alla Sezione di controllo, ai fini della certificazione prevista dall'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013 convertito in l. n. 112 del 2013, l'ipotesi di "*accordo sul premio di risultato da applicarsi al personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per l'anno 2023*", sottoscritto in data 17 febbraio 2025 con le rappresentanze sindacali territoriali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, CISAL-FIALS.

La suddetta ipotesi di accordo provvede alla istituzione, qualificata "*una tantum*", di un premio di risultato (PDR) a valere sull'esercizio 2023 in favore del personale dipendente della Fondazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di lavoro intermittente. L'entità di tale premio di risultato viene stabilita nel limite massimo del 7% dei minimi tabellari, comprensivo dell'elemento aggiuntivo della retribuzione, della indennità di contingenza e degli aumenti periodici di anzianità ed è parametrata, con esclusione per i lavoratori in prova, in dodicesimi sui mesi di servizio, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni. Inoltre, a favore del personale che ha svolto le funzioni di R.U.P. nel corso del 2023, viene prevista una quota aggiuntiva pari al 10% della medesima base di computo.

In ordine al carattere "*una tantum*" dell'accordo, viene previsto che lo stesso trova applicazione esclusivamente per l'esercizio 2023, essendo espressamente escluso ogni tacito rinnovo e risultando "*strettamente correlato ai risultati economici, di produttività ed artistici registrati a conclusione dell'esercizio 2024*". Detti obiettivi risultano così formulati:

a) l'incremento dei ricavi di biglietteria in misura almeno pari al 10% nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023;

b) l'incremento dei numeri di rappresentazioni in misura almeno pari al 10% nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023;

c) l'incremento del numero di spettatori in misura almeno pari al 10% nell'esercizio 2024

rispetto all'esercizio 2023.

Nel caso in cui i predetti obiettivi non fossero integralmente conseguiti, viene previsto che l'entità del premio di risultato subisca una proporzionale riduzione. Inoltre, in sede di accordo viene previsto che l'erogazione del premio di risultato è subordinata al conseguimento del pareggio di bilancio anche nell'esercizio 2024, con eventuale sua proporzionale riduzione in grado di ricondurre a tale risultato economico.

La richiesta di certificazione dell'accordo avanzata dalla Fondazione, oltre che dall'ipotesi di accordo sottoscritta dalle parti in data 17 febbraio 2025, risulta corredata:

a) dal Bilancio 2023 il quale, al termine dell'esercizio, evidenzia un utile pari ad Euro 700.257,00 (Euro 301.000,00 nel 2022) e un patrimonio netto pari ad Euro 29.857.016,00 (Euro 29.156.759,00 nel 2022);

b) da un estratto del Libro giornale delle scritture contabili dell'esercizio 2023, nel quale viene posto in evidenza l'accantonamento effettuato in tale anno a fondo rischi per l'importo di Euro 450.000,00 (risultante dalla scrittura in dare su "*altri accantonamenti*" e in avere su "*fondo rischi ed oneri diversi*") che la Fondazione pone come funzionale alla copertura del costo del premio di risultato derivante dall'accordo;

c) da un prospetto di calcolo del costo per premio di risultato che viene quantificato in totali Euro 415.347,95;

d) da un estratto del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazioni del 19 febbraio 2025 relativa alla delibera di approvazione dell'accordo;

e) da un estratto della nota integrativa al Bilancio dell'esercizio 2023 a dimostrazione della disponibilità del "*Fondo di gestione disponibile*" pari ad Euro 1.001.257,00 all'interno del patrimonio netto.

La nota di trasmissione dell'accordo sottoposto a certificazione evidenzia che la Fondazione risultava sottoposta ad un piano di risanamento riconducibile alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 367 del 1996, approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 91 del 2013, con Decreto n. 274 del 20.06.2017 del Ministro MiBACT, di concerto con il Ministro dell'Economica e delle Finanze. Al riguardo, infatti, la Fondazione provvede a specificare che nel corso del 2023 "*ha raggiunto gli obiettivi del piano di risanamento conseguendo un solido equilibrio economico-finanziario [..]*" e che "*a decorrere dal 01.01.2024, all'esito del conseguimento in capo alle FLS sottoposte ai piani di risanamento dell'equilibrio economico-patrimoniale, la fase emergenziale si è conclusa con la cessazione degli effetti dei piani di risanamento medesimi*".

In ordine alla misura incentivante oggetto della contrattazione, sia l'accordo, nelle sue

premesse, che la nota di trasmissione della Fondazione, hanno evidenziato come l'impossibilità di procedere, in applicazione del rinvio alla contrattazione aziendale operato dal CCNL, al rinnovo del contratto integrativo aziendale ai fini della definizione della quota integrativa del premio di produzione, non trovi applicazione nel caso di specie, avendo il premio di risultato natura "*una tantum*" da commisurare al raggiungimento di obiettivi di incremento quantitativo e qualitativo della produzione e della produttività.

Con nota prot. Cdc n. 489 del 06 marzo 2025, la Sezione ha provveduto a formulare una richiesta istruttoria nei confronti della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. In particolare, oltre ad una integrazione documentale riferita al Decreto ministeriale di adozione del piano di risanamento, al provvedimento commissariale del 16.03.2012, con il quale era stata disposta la sospensione dell'erogazione dell'integrazione pari al 7,5% del premio di produzione di cui all'art. 15 del CCNL del 2014 prevista dal contratto integrativo aziendale, all'accordo integrativo aziendale del 08.04.2015, la Sezione aveva richiesto:

a) di relazionare in ordine al presupposto fondante il venir meno della fase emergenziale, con conseguente conclusione degli effetti del piano di risanamento;

b) di relazionare in merito ai presupposti che hanno condotto l'Ente a qualificare come "*una tantum*" l'accordo sul premio di risultato;

c) di specificare se l'accantonamento specifico a fondo rischi per Euro 450.000 operato nel 2023 è stato imputato a costo per il personale e le modalità di contabilizzazione nelle scritture del 2025 che saranno eventualmente operate dall'Ente per l'erogazione;

d) di specificare se, nelle scritture contabili dell'esercizio 2024, l'Ente ha provveduto ad un analogo accantonamento;

e) di meglio specificare le modalità di ripartizione tra il personale del premio di risultato;

f) di dettagliare le modalità di calcolo del trasmesso prospetto "*costo ipotesi premio di risultato 2023*" con riguardo al numero di dipendenti interessati e all'incidenza degli oneri riflessi.

La Fondazione ha provveduto a riscontrare la domanda istruttoria con nota prot. Cdc n. 523 del 12.03.2025, successivamente integrata con le note prot. Cdc n. 544 e 546 del 17.03.2025, mediante le quali ha fornito la documentazione richiesta. Inoltre, la Fondazione, rispetto alle richieste formulate dalla Sezione, ha provveduto anche a precisare:

a) che la fase emergenziale, con il termine dell'esercizio 2023, è cessata in quanto le procedure di monitoraggio dei piani di risanamento, ex articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono

state definite dalla struttura commissariale del M.I.C. alla data del 31.12.2023, in forza di quanto previsto dall'art. 1, commi 590 e 592, della L. 30.12.2020, n. 170 (Legge di Bilancio 2021). Pertanto, decorso il termine del 31.12.2023, non avendo il Ministero competente rinnovato l'incarico del Commissario preposto, deve ritenersi che il monitoraggio dei piani ha avuto termine;

b) che le trattative per il rinnovo contrattuale a livello nazionale sono state avviate in data 07.03.2025 e che gli accordi interconfederali osterebbero ad una sovrapposizione dei cicli della contrattazione collettiva di livello territoriale / aziendale rispetto a quella nazionale risultando, pertanto, attualmente inibita la possibilità di procedere al rinnovo del contratto integrativo aziendale e di negoziare, in esecuzione del rinvio operato dall'art. 15 del CCNL del 2014, la reintroduzione della quota integrativa del premio di produzione. Tale divieto, comunque, non osterebbe di definire, mediante appositi accordi di livello aziendale, specifici trattamenti aventi carattere "*una tantum*";

c) che, data la costituzione a fondo rischi operata nel 2023, la contabilizzazione tra i costi del personale del premio di risultato avverrà nell'esercizio di liquidazione;

d) che "*anche per l'annualità 2024 è stata accantonata la posta per la rilevazione della quota integrativa del premio incentivante nella medesima misura di quanto iscritto nel bilancio 2023*";

e) che il criterio unico di attribuzione al personale dipendente del premio di produttività "*una tantum*" è correlato alla base di computo data dall'inquadramento contrattuale di ciascun percipiente;

f) che i costi indicati sono comprensivi degli oneri riflessi e "*che l'emolumento, per puntuale previsione pattizia, non incide sul TFR e che il costo del personale è deducibile ai fini IRAP e quindi non produce effetti di maggior costo ai fini dell'imposta*".

In data 18 marzo 2025, con nota prot. Cdc n. 555, è stato avviato il contradditorio che ha avuto luogo il 20 marzo 2025 il cui esito risulta compendiato nel relativo verbale prot. Cdc n. 582 del 21 marzo 2025. Al riguardo, in sede di contraddittorio, la Fondazione ha rimarcato l'attuale situazione di equilibrio di bilancio, la disponibilità delle risorse per far fronte integralmente agli oneri dell'accordo, l'opportunità di provvedere alla misura incentivante per il personale che è stato soggetto, per l'intera durata della procedura di risanamento, ad una forte contrazione della retribuzione variabile correlata al venir meno dell'erogazione della quota aggiuntiva aziendale prevista dall'art. 15 del CCNL e il carattere "*una tantum*" della misura incentivante in quanto imputata al solo esercizio 2023.

3. Funzione certificatoria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti:

L'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, convertito in l. n. 112 del 2013, prevede che il

contratto aziendale di lavoro delle Fondazioni lirico sinfoniche debba conformarsi alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro e debba essere sottoscritto, da ciascuna fondazione, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; sempre secondo il dettato della predetta norma, l'ipotesi di accordo, che deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali, deve essere inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti (competente per territorio) ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. La Sezione deve deliberare sull'ipotesi di contratto entro trenta giorni dalla ricezione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali, la certificazione si intende effettuata positivamente.

L'obiettivo dell'attribuzione della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio in capo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pone in linea con la prospettiva dell'interesse pubblico alla salvaguardia del sistema nazionale musicale di eccellenza, salvaguardia che passa necessariamente da una profonda, radicale riorganizzazione gestionale secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità. Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare che "*l'attribuzione della specifica funzione certificatoria ora in esame è quindi segno evidente dell'attenzione che il legislatore riserva a una fattispecie che presenta aspetti di possibile criticità per la finanza pubblica, derivanti dalla combinazione dell'istituto del contratto integrativo di lavoro stipulato a livello aziendale con un settore, quello lirico sinfonico, che rinviene nella contribuzione pubblica la principali fonte di finanziamento e che presenta datati e finora irrisolti aspetti problematici nella gestione finanziaria ed economico patrimoniale*" (Sez. reg. contr. Friuli Venezia Giulia n. 44/2015/CCR).

La previsione normativa dell'art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, pertanto, delinea precisamente l'oggetto del controllo preordinato alla certificazione con riferimento ai parametri costituiti dall'attendibilità delle quantificazioni dei costi e dalla compatibilità di essi con gli strumenti della programmazione e bilancio che rappresentano, quindi, anche gli snodi operativi e concettuali secondo i quali l'attività di controllo deve svolgersi.

4. Natura dell'accordo sottoposto e verifica dell'ammissibilità della sua sottoposizione a certificazione:

Come sopra evidenziato, l'ipotesi di accordo, sottoscritta in data 17.02.2025 dalla Fondazione e dalle rappresentanze sindacali territoriali, provvede alla istituzione, definita "*una tantum*", in favore del personale dipendente di un premio di risultato (PDR) a valere sull'esercizio 2023. L'accordo, che risulta essere stato approvato con apposita delibera dal

Consiglio di Amministrazioni della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste nella seduta del 19 febbraio 2025, espressamente stabilisce che "*l'efficacia e la validità della presente ipotesi di intesa è subordinata […] alla successiva certificazione, ai sensi dell'art. 11, comma 19, del D.D. 91/2013, da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo della regione F.V.G.*".

Considerato l'oggetto dell'ipotesi di accordo sottoposta a certificazione, costituito dalla disciplina inerente alla quantificazione e regolamentazione dell'erogazione di una componente variabile della retribuzione correlata alla produttività, indipendentemente dal suo carattere interinale limitato al solo premio di risultato per l'anno 2023, deve esserne dichiarata la sua sussunzione nell'ambito dell'art. 11, comma 19, del D.L. 91 del 2013 e, pertanto, la sua sottoposizione a controllo.

L'ipotesi di accordo, sottoscritta in data 17.02.2025, evidenzia che "*in data 14.01.2025, presso la sede del Ministero della Cultura, tra ANFOLS e Segreterie Nazionali delle OO.SS. sottoscrittrici sono state avviate le trattative per il rinnovo del triennio 2022-2024 del CCNL di categoria*". Dato il carattere sovraordinato della contrattazione nazionale rispetto a quella aziendale, nel richiamare il divieto di sovrapposizione dei cicli negoziali della contrattazione collettiva, l'ipotesi di accordo evidenzia che la definizione di un premio di risultato limitato ad un solo esercizio non contrasterebbe, data la sua natura "*una tantum*" limitata al solo esercizio 2023, con "*l'impossibilità di procedere, in applicazione del rinvio alla contrattazione aziendale operato dal CCNL, al rinnovo / modifica del contratto integrativo aziendale ai fini della definizione di una quota integrativa del Premio di produzione*". Al riguardo, la Fondazione, nel riscontrare la richiesta istruttoria del 06.03.2025, ha rimarcato come "*gli accordi interconfederali che disciplinano i cicli della contrattazione collettiva di livello nazionale e territoriale / aziendale, ne vietano la sovrapposizione di talché, essendo in fase di rinnovo il CCNL per il personale delle FLS per il triennio 2022-2024, risulta inibita la possibilità di procedere al rinnovo del contratto integrativo aziendale e negoziare, in esecuzione del rinvio alla contrattazione aziendale medesima operato dall'art. 15 del vigente CCNL, in tale ambito una reintroduzione della quota integrativa del premio di produzione.*"

L'art. 15 del CCNL per il personale delle Fondazioni lirico sinfoniche prevede, in occasione delle festività di Pasqua e comunque entro il 15 aprile, la corresponsione di un premio di produzione di importo pari al 3% di una base retributiva annuale composta dai minimi tabellari, dalla indennità di contingenza e dagli aumenti periodici di anzianità calcolata in rapporto a dodici mensilità, che tale premio possa essere integrato in sede di contrattazione aziendale in base a indicatori e parametri che saranno concordati in tale

sede e che questa integrazione sia comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione e all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi, quali ad esempio l'incremento rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi della Fondazione, la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione della produzione a specifici progetti culturali.

La specifica previsione del premio di risultato a valere sull'esercizio 2023, quantificato in un importo pari al 7% dei minimi tabellari, viene operata dalla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste all'interno dell'ipotesi dell'accordo mediante un ancoramento ai seguenti obiettivi: a) l'incremento dei ricavi di biglietteria in misura almeno pari al 10% nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023; b) l'incremento dei numeri di rappresentazioni in misura almeno pari al 10% nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023; c) l'incremento del numero di spettatori in misura almeno pari al 10% nell'esercizio 2024 rispetto all'esercizio 2023. Tale misura incentivante, sia in relazione al *quantum* che all'ancoramento per la successiva erogazione al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della performance aziendale, nonostante la sua natura interinale strettamente riferita al solo esercizio 2023, rinviene il proprio referente nella previsione dell'art. 15 del vigente CCNL, costituendone una applicazione seppur limitata ad una singola annualità. A conferma di tale assunto, propende anche la precisazione fornita dalla Fondazione in sede istruttoria a tenore della quale "*la ripartizione del premio fra i dipendenti avverrà, come previsto dall'art. 9 dell'ipotesi di accordo, proporzionalmente alla durata della prestazione ed in funzione della presenza in servizio nell'anno di riferimento. La base di computo del premio riflette il livello di inquadramento di ciascun percipiente. Non sono previsti ulteriori criteri di valutazione della prestazione professionale*."

5. Osservazioni sull'attendibilità della quantificazione dei costi dell'accordo e sulla compatibilità dello stesso con gli strumenti di programmazione e di bilancio:

Al fine di inquadrare gli specifici dati utili alla verifica dell'attendibilità della quantificazione dei costi dell'accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, giova evidenziare che, in relazione all'equilibrio economico-patrimoniale raggiunto dalla Fondazione nel 2023, dalle risultanze del bilancio 2023, emerge:

- un risultato di esercizio pari a + Euro 700.257;
- un valore della produzione pari a Euro 17.723.389, di cui Euro 2.038.411 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;

- dei costi della produzione pari a Euro 16.551.316, di cui Euro 10.710.420 di costi del personale;
- una differenza tra valore e costi della produzione pari a + Euro 1.172.073;
- un patrimonio netto pari a + Euro 29.857.016, composto dal Fondo di dotazione, avente carattere indisponibile, pari a Euro 28.855.759, che include tra l'altro l'importo di Euro 5.767.738 relativo al contributo assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 359, della legge 234/2021 destinato alla ricapitalizzazione del fondo di dotazione, e dal Fondo di gestione, avente carattere disponibile, pari a + Euro 1.001.257, composto, tra l'altro, dal risultato di esercizio del 2023 pari a + Euro 700.257.

Anche l'analisi dei documenti previsionali evidenzia la sussistenza di un equilibrio economico per gli anni dal 2024 al 2027:

a) con riguardo all'esercizio 2024 dal piano economico triennale di previsione 2024-2026 si desumono i seguenti dati:
- un valore della produzione pari a Euro 17.345.653, di cui Euro 2.052.369 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- dei costi della produzione pari a Euro 17.011.926, di cui Euro 11.654.822 per costi del personale;
- una differenza tra valore e costo della produzione pari a + Euro 333.727;
- un risultato di esercizio pari a + Euro 168.052.

b) con riguardo all'esercizio 2025 dal piano economico triennale di previsione 2025-2027 si desumono i seguenti dati:
- un valore della produzione pari a Euro 18.460.776, di cui Euro 1.915.833 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- dei costi della produzione pari a Euro 18.256.958, di cui Euro 11.864.896 per costi del personale;
- una differenza tra valore e costo della produzione pari a + Euro 203.818;
- un risultato di esercizio pari a + Euro 225.089.

c) con riguardo all'esercizio 2026, dal piano economico triennale di previsione 2025-2027, si desumono i seguenti dati:
- un valore della produzione pari Euro 18.650.003, di cui Euro 1.952.600 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- dei costi della produzione pari a Euro 18.497.764, di cui Euro 11.981.195 per costi del personale;
- una differenza tra valore e costo della produzione pari a + Euro 152.240;

- un risultato di esercizio pari a + Euro 178.205.

d) con riguardo all'esercizio 2027, dal piano economico triennale di previsione 2025-2027, si desumono i seguenti dati:

- un valore della produzione pari a Euro 18.864.708, di cui Euro 2.064.794 per ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- dei costi della produzione pari a Euro 18.682.053, di cui Euro 12.098.657 per costi del personale;
- una differenza tra valore e costo della produzione pari a + Euro 182.655;
- un risultato di esercizio pari a + Euro 202.853.

In sede di richiesta di certificazione dell'ipotesi negoziale, la Fondazione ha posto in evidenza che "*nel corso dell'esercizio 2023 ha raggiunto gli obiettivi del piano di risanamento conseguendo un solido equilibrio economico – finanziario, come deducibile dai bilanci di esercizio del periodo 2018-2023, ed il consolidamento, nell'esercizio 2022, del proprio patrimonio all'esito del versamento, da parte del MEF, dei contributi destinati alla ripatrimonializzazione della FLS di cui all'articolo 1, comma 360, legge 234/2021, grazie ai quali la Fondazione può disporre di un fondo di gestione disponibile ampiamente positivo*".

In relazione alla quantificazione dei costi contrattuali, la relazione predisposta dal Nucleo tecnico della Sezione per la certificazione dei Contratti Collettivi ha posto in rilievo che la Fondazione ha calcolato per il 2023 costi derivanti dall'applicazione dell'ipotesi dell'accordo per l'importo complessivo di Euro 443.977,22. Tale importo sarebbe al suo interno composto dai seguenti costi: a) Euro 425.136,27 per il personale a tempo indeterminato e determinato o con contratto a termine delle aree amministrativa, artistica e tecnica (di cui Euro 367.514,11 per il personale a tempo indeterminato ed Euro 57.622,16 per il personale a tempo determinato o contratto a termine); b) Euro 10.231,85 per il personale intermittente (di cui Euro 6.678,45 per il personale di sala ed Euro 3.553,40 per i figuranti); c) Euro 8.609,10 per il personale con mansioni di Responsabile Unico del Procedimento (di cui Euro 6.075,79 per il personale a tempo indeterminato ed Euro 2.533,30 per il personale a tempo determinato o con contratto a termine).

La stima dei predetti costi risulta esser stata effettuata in modo analitico, a livello di ciascun dipendente presente nel 2023, pari a n. 34 unità per l'area amministrativa, n. 168 unità per l'area artistica, n. 76 unità per l'area tecnica, n. 74 unità per i figuranti e n. 64 unità per il personale di sala, sulla base del dettaglio delle relative voci stipendiali erogate nel 2023 e rilevanti ai fini dell'ipotesi di accordo (stipendio base, contingenza, E.a.r., aumenti periodici di anzianità).

Inoltre, in ordine all'attendibilità dei costi, la Fondazione, sia in fase istruttoria che in sede di contraddittorio, ha evidenziato che la quantificazione sopra indicata risulta effettuata in eccesso e in termini prudenziali dato che le voci stipendiali utilizzate ai fini del computo contengono anche componenti che non costituiranno la base per il calcolo della misura incentivante, quali i ratei di tredicesima, i ratei di quattordicesima e le retribuzioni in periodi di malattia. In tal senso, pertanto, in sede di liquidazione, che dovrà essere effettuata con stretto riferimento alle modalità di computo specificamente disposte dall'accordo, tali componenti non concorreranno alla base di calcolo della componente incentivante.

Nell'ambito della quantificazione dell'onere sotteso all'applicazione dell'ipotesi dell'accordo, la Fondazione ha provveduto a dichiarare che i costi sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Ente, che l'emolumento incentivante, per puntuale previsione pattizia, non incide sul TFR e che il costo del personale risulta deducibile ai fini IRAP e, quindi, non produce effetti di maggior costo ai fini dell'imposta.

Ai fini della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio la Fondazione ha operato contabilmente procedendo nell'esercizio 2023 ad un accantonamento per Euro 450.000,00 a "*Fondo rischi ed oneri diversi*" mediante imputazione economica ad "*Altri accantonamenti*" e ha specificato, in sede istruttoria, che "*in fase di liquidazione del premio nell'annualità corrente, lo stesso sarà contabilizzato tra i costi del personale e sarà contestualmente svincolato il fondo rischi acceso a tal fine*".

Da quanto sopra, pertanto, risulta che la quantificazione degli oneri dell'applicazione dell'ipotesi di accordo risulta attendibile e che sussiste la relativa disponibilità data dall'apposito ed adeguato accantonamento operato nel bilancio 2023. Con riferimento a quest'ultimo, comunque, deve essere segnalato come l'imputazione a costo del personale nell'esercizio 2025, in cui avverrà la relativa liquidazione, in luogo del 2023 in cui è stato operato contabilmente l'accantonamento (che però ha inciso sotto il profilo economico sul risultato della gestione rappresentando una componente negativa in termini di costo), determinerà in tale anno, al netto della eventuale sopravvenienza attiva data dalla differenza tra accantonato ed erogato, un aumento del costo del personale, incidendo sulla relativa evoluzione.

6. Osservazioni sulla tempistica dell'accordo:

In linea con la funzione ausiliaria e collaborativa attribuita alla Corte dei conti, giova ricordare il "*fondamentale requisito temporale che vede le richieste di certificazione collocarsi in data anteriore all'applicazione dell'ipotesi dell'accordo*" (cfr. Sezione di controllo per il Friuli

Venezia Giulia, Delibera n. FVG/8/2020/CCR, adottata sempre in relazione ad un'ipotesi di contrattazione aziendale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste).

Al riguardo, pertanto, la Sezione richiama la Fondazione alla necessità che l'ipotesi dell'accordo inoltrato ai fini della certificazione, con l'individuazione degli obiettivi e parametri per la corresponsione della componente incentivante che ne costituisce l'oggetto, venga definito prima del verificarsi dei presupposti degli obiettivi stessi, così da evitare una possibile inversione logica tra presupposti e fini incentivanti. Il premio, pertanto, data la sua natura incentivante, non dovrebbe risolversi in una sorta di "benefit" concordato a posteriori rispetto ad obiettivi già realizzati, conosciuti o facilmente conoscibili.

In conclusione, considerati tutti gli elementi e i presupposti sopra illustrati

DELIBERA

di rendere, per le ragioni sopra esposte, certificazione **positiva** sull'ipotesi di "*accordo sul premio di risultato da applicarsi al personale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste per l'anno 2023*" sottoscritto in data 17 febbraio 2025 con le seguenti raccomandazioni:

- di procedere tempestivamente alla contrattazione aziendale in modo tale che l'accordo si concluda prima del verificarsi degli obiettivi ai quali è ancorata l'erogazione della componente incentivante;
- di evitare situazioni nelle quali la riproposizione sistematica di misure incentivanti qualificate come "*una tantum*" possa, mediante l'annuale ripetizione ancorata a generali obiettivi di gestione dell'esercizio, tramutarne la natura interinale in costante e stabile prassi operativa, con il conseguente correlato generarsi di una aspettativa da parte del personale dipendente.

INCARICA

la Segreteria di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, al Ministero dei beni e delle attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Incarica, inoltre, la Segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti, successivamente al deposito della deliberazione e

dell'allegato rapporto di certificazione.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.

Il Relatore — Il Presidente

F.to Marco Coiz — F.to Emanuela Pesel

Il Correlatore

F.to Daniele Bertuzzi

Depositata in Segreteria in data 28 marzo 2025

Il preposto al servizio di supporto

F.to Leddi Pasian